



ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI
CONSERVATORI PROVINCIA DI TREVISO

F.O.A.V.

federazione
regionale
degli ordini
degli architetti
del veneto

Webinar 15 ottobre 2020

SUPERBONUS 110%

Normativa di Riferimento



STUDIO LEGALE CAMPOCCIA
AVVOCATI ASSOCIATI



Pucher Zara & PARTNERS

CONTROLLO E STRATEGIA D'IMPRESA

Le Fonti Normative

Norme di riferimento e le prassi applicative:

- ❖ **DPR 380/2001**: Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- ❖ **Art. 14 D.L. 63/2013** (modificato dalla Legge 160/2019, art. 1): Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica;
- ❖ **Art. 16 D.L. 63/2013**: Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili (ultima modifica con legge 160/2019, art. 1);
- ❖ **Art. 16-bis DPR 917/1986 (TUIR)**: detrazione IRPEF delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;
- ❖ **Art. 119 D.L. 34/2020 (DL Rilancio) convertito**: incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
- ❖ **Ddl di conversione del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto)**: recentemente approvato dal Senato ed ora all'esame della Camera, contiene emendamenti all'art. 119 del «D.L. Rilancio»;
- ❖ **Decreti Attuativi MISE**: Decreto «Requisiti» e Decreto «Asseverazioni» pubblicati in G.U. il 05.10.2020
- ❖ **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 08.08.2020**: disposizioni per l'esercizio delle operazioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi agevolati.

Inquadramento Normativo

L'art. 119, comma 1, **D.L. 34/2020** (c.d. «Decreto Rilancio») convertito con **Legge 77/2020** prevede l'applicazione della detrazione di cui all'art. 14 D.L. 63/2013 (di seguito anche «**Superbonus 110%**»):

1. nella **misura del 110%**;
2. per le spese documentate e sostenute dal contribuente **dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021**;
3. da ripartire tra gli aventi diritto in **5 quote annuali** di pari importo;
4. per **alcuni specifici interventi**, finalizzati alla **riqualificazione energetica** realizzati su alcune **tipologie di edifici**. Nel loro complesso, l'esecuzione di detti interventi deve consentire il **miglioramento di due classi energetiche** dell'edificio oppure il conseguimento della **classe energetica più alta**.

La relativa detrazione può essere, alternativamente:

- ✓ **fruita direttamente dall'avente diritto;**
- ✓ **ceduta ad altri soggetti**, ivi inclusi gli **istituti di credito** e gli altri **intermediari finanziari** con facoltà di successiva cessione;
- ✓ **trasformata in uno sconto sul corrispettivo.**

Inquadramento Normativo

In sostanza, il D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione IRPEF delle spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito:

- ✓ di **efficienza e risparmio energetico**;
- ✓ di **riduzione del rischio sismico**;
- ✓ di **installazione di impianti fotovoltaici**;
- ✓ di **installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**.

Le nuove disposizioni si aggiungono a quelle già vigenti (e che restano in vigore) relative alle detrazioni dal 50% all'85% delle spese spettanti per gli interventi di:

1. **recupero del patrimonio edilizio**, in base all'articolo 16-bis del TUIR inclusi quelli di **riduzione del rischio sismico** (c.d. «Sismabonus») attualmente disciplinato dall'art. 16 del D.L. 63/2013;
2. **riqualificazione energetica degli edifici** (c.d. «Ecobonus») ex all'art. 14 del D.L.63/2013.

SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 119, commi 9 e 10, D.L. 34/2020

Le agevolazioni in commento (Superbonus 110%) spettano:

- a) ai **condomini**;
- b) alle **persone fisiche**, al di fuori dell'attività d'impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari (massimo 2 unità immobiliari);
- c) agli **IACP** (Istituti Autonomi Case Popolari) ed enti con le stesse finalità sociali, per interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- d) alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, per interventi su immobili da esse possedute e assegnati in godimento ai propri soci;
- d-bis) a **ONLUS** (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) ex art. 10 D.lgs. 460/1997, **ODV** (Organizzazioni di Volontariato) iscritte nei registri ex L. 266/1991, e **APS** (Associazioni di Promozione Sociale) iscritte nei registri ex L. 383/2000;
- e) alle **ASD** e **SSD** (Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche) iscritte nel registro ex D.lgs. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai **solì immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi**.

I CONDOMINI

Previsioni del D.L. 34/2020 e chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare 24/2020

- ✓ in linea generale, sono ammessi al Superbonus 110% gli **interventi effettuati dai condomini sulle parti comuni** degli edifici stessi (interventi c.d. «**trainanti**») e dai **condòmini** sulle **single unità abitative** (interventi c.d. «**trainati**»);
- ✓ tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai «**condomìni**» e non alle **parti comuni di edifici**, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione **l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio** secondo la disciplina civilistica prevista (artt. 1117 – 1139 del Cod. Civ.);
- ✓ a tal fine si ricorda che il condominio costituisce **una particolare forma di comunione** in cui coesiste la **proprietà individuale dei singoli condòmini**, costituita dall'appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una **comproprietà sui beni comuni dell'immobile**;
- ✓ le **deliberazioni condominiali** aventi ad oggetto l'approvazione degli interventi che danno diritto al Superbonus 110% sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la **maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio**;
- ✓ Ddl di conversione del Decreto «Agosto» 104/2020 prevede che l'assemblea possa decidere, **con le stesse maggioranze, anche le eventuali opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura**;

I CONDOMINI

Previsioni del D.L. 34/2020 e chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare 24/2020

- ✓ possono beneficiare dell'agevolazione anche i «**condomini minimi**», ossia gli edifici composti da un numero non superiore a 8 unità immobiliari per i quali non sussiste l'obbligo di nominare un amministratore e di richiedere il codice fiscale. Per usufruire della detrazione può essere **utilizzato il C.F. del condòmino che effettua gli adempimenti previsti ed è sufficiente dimostrare che gli interventi sono stati eseguiti su parti comuni dell'edificio.**
- ✓ possono beneficiare del Superbonus 110% per gli interventi **su parti comuni** di condomini a **destinazione residenziale tutti i condòmini che sostengono le relative spese, a prescindere dalla natura giuridica** (privato o partita iva) **e dalla tipologia di immobile** (abitazione, negozio ecc.). In questo caso il Superbonus 110% si applica a tutti i condòmini, indistintamente, in ragione delle quote millesimali di ciascuno;
- ✓ per gli eventuali interventi («trainati») **sulle singole unità la detrazione del 110% si applica solo alle unità abitative di proprietà o detenute delle persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione** (con le limitazioni che verranno analizzate in seguito).

I CONDOMINI

Il caso dell'unico proprietario (C.M. 24/6 e Risposta Interpello del 10.09.2020)

- ✓ l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Superbonus 110% **non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio posseduto da un unico proprietario**, anche se composto da unità distintamente accatastate. Questo in ragione del fatto che gli immobili posseduti da un unico proprietario giuridicamente non rappresentano un condominio;
- ✓ resta inteso che per questi interventi, **in presenza dei relativi presupposti, è possibile accedere alle versioni «ordinarie» delle detrazioni IRPEF (es. risparmio energetico 65%)**.

I CONDOMINI

Spese pagate da un solo condomino

- ✓ la versione definitiva dell'art. 10 del D.L. 76/2020 recentemente convertito con la Legge n. 120 del 11.09.2020) contiene alcune novità in materia edilizia;
- ✓ in particolare, il terzo comma dell'art. 10 prevede la possibilità per ciascun condòmino, di realizzare a **proprie spese** ogni opera relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche (ex art. 2 Legge 13/89) ed al Superbonus 110% di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020. In sostanza tale norma, nata per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed ora estesa anche ai lavori rientrati nel Superbonus 110%, prevede la possibilità che un condòmino si faccia carico dell'intera spesa, evitando le criticità connesse alle maggioranze previste per le delibere condominiali.

Ambito Soggettivo

PERSONE FISICHE

Previsioni del D.L. 34/2020 e chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare 24/2020

- ✓ la detrazione del 110% spetta solo alle persone fisiche che agiscono **al di fuori dell'attività di impresa, arti e professioni**;
- ✓ pertanto, godono del Superbonus 110% gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari **non riconducibili**:
 - a) ai beni relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65 del TUIR (immobili strumentali, immobili merce o patrimoniali delle imprese);
 - b) ai beni strumentali per l'esercizio di arti o professioni di cui all'art. 54 co. 2 del TUIR.
- ✓ la detrazione del 110% spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su **immobili appartenenti alla sfera privata**;
- ✓ per gli interventi di riqualificazione energetica sulle **singole unità immobiliari** il Superbonus 110% compete limitatamente ad un **numero massimo di 2 unità immobiliari**, «fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio» (art. 119, comma 10, D.L. 34/2020). La limitazione, invece, non riguarda il Sismabonus al 110%;

La persona fisica che possiede 4 appartamenti in un condominio potrà beneficiare del Superbonus 110% per gli interventi eseguiti (singolarmente) **su 2 delle unità immobiliari**, fermo restando che per gli interventi effettuati sulle **parti comuni** dell'edificio condominiale la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute relativamente a tutte e quattro le unità.

PERSONE FISICHE

Possesso o detenzione dell'immobile

Per beneficiare della detrazione, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese (se antecedente il predetto avvio), le persone fisiche devono:

- **possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento** (i.e. usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- **detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato**, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Ad esempio, nel caso di quattro unità immobiliari (che costituiscono quattro separati edifici) che siano in usufrutto al padre e in nuda proprietà al figlio, due unità potranno essere ristrutturare con il Superbonus 110% da uno dei due (nudo proprietario), mentre le altre due dall'altro (usufruttuario).

Ambito Soggettivo

PERSONE FISICHE

Detenzione dell'immobile

Il Superbonus 110% spetta anche al **promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento**, a condizione che sia stato stipulato un **contratto preliminare** di vendita regolarmente registrato.

N.B.

*L'assenza di un titolo di detenzione dell'immobile risultante da un atto registrato, al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, **preclude** il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.*

PERSONE FISICHE

Familiari Conviventi

Il Superbonus 110% spetta anche ai familiari (*) (del possessore o del detentore dell'immobile), a **condizione che:**

- siano conviventi alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all'avvio dei lavori;
- attestino mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi (non è necessario in questo caso sottoscrivere un contratto di comodato);
- le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza (es. seconda casa).

La detrazione **non spetta** al familiare del possessore o del detentore dell'immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato).

(*) *ai fini della normativa in commento sono considerati tali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Tenuto conto della variegata situazione dei nuclei familiari la circolare prevede il diritto alla detrazione anche ai componenti della Unione civile di cui alla legge 76/2016, nonché i conviventi di fatto ai sensi della predetta legge. Tutti i conviventi devono esserlo alla data di inizio dei lavori o del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente.*

PERSONE FISICHE

I Soggetti incapienti e/o in regime forfettario

Trattandosi di una detrazione dall'IRPEF lorda, il Superbonus 110% **non può essere utilizzato:**

- dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a **tassazione separata o ad imposta sostitutiva** (es. regime forfettario Legge 190/2014);
- dai soggetti che **non potrebbero fruire della corrispondente detrazione** in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (è il caso dei soggetti «*no tax area*»);

Tali soggetti, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, **possono optare** ai sensi dell'art. 121 del D.L. 34/2020:

- per un contributo, sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto (c.d. «**sconto in fattura**») anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta;
- per la **cessione del credito di imposta** di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti.

PERSONE FISICHE

Soggetti «non residenti»

Il Superbonus 110% spetta a tutti i contribuenti, **residenti e non residenti** nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati.

Anche i soggetti residenti all'estero titolari di redditi in Italia, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, possono optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione della corrispondente detrazione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 121 del D.L. 34/2020.

TIPOLOGIA DI IMMOBILI AGEVOLATI

Il Superbonus 110% spetta per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all'adozione di misure antisismiche degli edifici (**interventi «trainanti»**) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (**interventi «trainati»**), eseguiti:

- ✓ sulle parti comuni condominiali;
- ✓ sulle singole unità immobiliari situate all'interno di condomini;
- ✓ sugli edifici unifamiliari e relative pertinenze;
- ✓ sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari (es. case a schiera) che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall'esterno.

Gli edifici o le unità immobiliari, inoltre, devono già esistere e **non sono agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione**.

DEFINIZIONI

Il DM 6.8.2020 (c.d. decreto «Requisiti») e l'Agenzia delle Entrate hanno fornito alcune definizioni che si riportano in seguito:

- ✓ edificio unifamiliare: si intende tale un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare;
- ✓ unità immobiliare «funzionalmente indipendente»: quando è dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso autonomo esclusivo);
- ✓ «accesso autonomo dall'esterno»: l'unità immobiliare deve avere un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva.

Quest'ultima previsione sembrava escludere dal Superbonus 110% gli immobili con ingresso indipendente che si affacciano direttamente su un cortile o giardino di **proprietà comune** con altre unità immobiliari (es. giardino condominiale), da cui si accede poi alla strada.

DEFINIZIONI

La definizione fornita dall'Agenzia delle Entrate nella CM 24/E del 8.8.2020 ha suscitato molti dubbi interpretativi, che sono stati superati dal Ddl di conversione del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) recentemente approvato dal Senato;

Il Ddl prevede l'inserimento del comma 1-bis all'art. 119 del D.L. «Rilancio»: *«Ai fini del presente articolo, per accesso autonomo dall'esterno si deve intendere: un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino **anche di proprietà non esclusiva**».*

Ne consegue che potranno beneficiare della detrazione del 110% anche coloro che, per arrivare alla strada pubblica, hanno bisogno di passare attraverso un'area condominiale.

I requisiti relativi all'indipendenza funzionale e all'accesso autonomo devono sussistere contestualmente per poter beneficiare del Superbonus 110%.

DESTINAZIONE RESIDENZIALE

L'art. 119 del D.L.34/2020 stabilisce genericamente che il Superbonus 110% spetta ai condomini, senza fare una distinzione sulla destinazione delle unità immobiliari che lo compongono.

Secondo l'interpretazione della Circolare 24/E, invece, il Superbonus 110% si **applicherebbe soltanto ai condomini residenziali** ritenendosi tali quelli con superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio superiore al 50%.

Qualora la superficie destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni.

Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

Seguendo l'orientamento della C.M. 24/2020, per determinare il carattere residenziale delle unità immobiliari (sia singole che all'interno di condomini) dovrebbe rilevare **l'uso «di fatto», a prescindere dalla categoria catastale** così come è stato chiarito con riguardo agli interventi di recupero edilizio nella C.M. 24.2.98 n. 57/E.

Rimane il dubbio circa la spettanza (quota parte) del Superbonus 110% per interventi su **immobili ad uso promiscuo** (privato/strumentale).

UNITA' COLLABENTI E DEMOLIZIONE

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.9.2020 n. 326 è precisato che il Superbonus 110% può essere fruito, al ricorrere di tutte le altre condizioni richieste dalla norma, anche per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 («**unità collabenti**»). Valgono quindi, i chiarimenti già forniti dall'Agenzia nella circ. 8.7.2020 n. 19 con riguardo alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici di cui agli artt. 14 e 16 del D.L. 63/2013.

Ai fini della detrazione, per gli interventi di riqualificazione energetica deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di **un impianto di riscaldamento preesistente**.

L'agevolazione spetta, al ricorrere di tutte le altre condizioni richieste dalla norma, anche a fronte di interventi realizzati mediante **demolizione e ricostruzione** inquadabili nella categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi Testo Unico in materia edilizia. (Circolare n. 24/E e risposta interpello n. 455 del 7.10.2020).

ESCLUSIONI

- ✓ non è possibile beneficiare del Superbonus 110% se l'immobile oggetto degli interventi agevolabili presenta degli **abusi edilizi non sanati**, in quanto è necessaria un'asseverazione sulla regolarità edilizia sull'immobile oggetto degli interventi agevolabili;
- ✓ responsabilità dei tecnici in caso di difformità tra risultanze catastali e situazione reale dell'immobile (es. solai, scale, diversa suddivisione interna, ecc.);
- ✓ in caso di difformità è necessario chiedere una sanatoria edilizia prima di effettuare gli interventi;
- ✓ il Ddl di conversione del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) prevede l'inserimento del comma 13-ter all'art. 119 del D.L. «Rilancio»: «le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti allo sportello unico sono riferiti **esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi**». In questo modo, le irregolarità di unità singole condominiali non incideranno sull'autorizzazione dell'intervento complessivo sulle parti comuni.

ESCLUSIONI

Ai sensi del co. 15-bis dell'art. 119 del D.L. 34/2020, è stabilito che il Superbonus 110% **non si applica alle unità immobiliari** appartenenti alle categorie catastali:

- ✓ **A/1** (abitazioni di tipo signorile – Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale);
- ✓ **A/8** (abitazioni in ville);
- ✓ **A/9** (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

In ogni caso, il possessore/detentore di immobili che rientrano nelle suddette categorie catastali possono comunque fruire, in presenza delle condizioni richieste, delle altre detrazioni fiscali (es. Ecobonus e Ristrutturazione Edilizia).

Detrazioni IRPEF e IRES per gli interventi di efficientamento energetico

Tipo di intervento (<i>Tabella 1 – Ecobonus</i>)	Detrazione massima
Riqualficazione energetica di edifici esistenti	100.000 euro
Su involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti)	60.000 euro
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda	60.000 euro
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua dal 2008, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia dal 2012, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria	30.000 euro
Dal 2015, acquisto e posa in opera di schermature solari	60.000 euro
Dal 2015, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	30.000 euro
Dal 2016, acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative	Non è previsto un limite massimo di detrazione
Per gli anni 2018, 2019 e 2020, acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	100.000 euro

Detrazioni IRPEF e IRES per gli interventi di efficientamento energetico

Tipo di intervento (<i>Tabella 1 - Ecobonus</i>)	Detrazione massima
Interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione del 70 o 75%	Non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio
Interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione dell'80 o 85%	Non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio

Detrazioni IRPEF e IRES per gli interventi antisismici

Tabella 2 – (Sismabonus)

Percentuali detrazione	50%	<p>70%, per le singole unità immobiliari, se si passa a una classe di rischio inferiore</p> <p>75%, per gli edifici condominiali, se si passa a una classe di rischio inferiore</p>	<p>80%, per le singole unità immobiliari, se si passa a due classi di rischio Inferiore</p> <p>85%, per gli edifici condominiali, se si passa a due classi di rischio inferiori</p>
Importo massimo delle spese	<p>96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno</p> <p>96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali</p>		
Ripartizione della detrazione	5 quote annuali		
Immobili interessati	<p>Qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l'abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive l'immobile deve trovarsi in una delle zone sismiche 1, 2 e 3</p>		

Detrazione per l'acquisto di un'unità immobiliare antisismica

<i>Tabella 2 – (Sismabonus in vigore dal 2017)</i>	
Percentuali di detrazione	75% del prezzo di acquisto (se si passa a una classe di rischio inferiore) 85% del prezzo di acquisto (se si passa a due classi di rischio inferiori)
Importo massimo su cui calcolare la detrazione	96.000 euro per ogni unità immobiliare
Ripartizione della detrazione	5 quote annuali
Le condizioni	<ul style="list-style-type: none">• gli immobili interessati sono quelli che si trovano nei Comuni ricadenti in una zona classificata “a rischio sismico 1” (anche “2” e “3”, a seguito della disposizione introdotta dal Dl n. 34/2019)• devono far parte di edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al vecchio edificio• i lavori devono essere stati effettuati da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono l'immobile

Edifici condominiali: la detrazione per gli interventi combinati antisismici e di riqualificazione energetica

Tabella 3

Percentuali di detrazione	<p>80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore</p> <p>85%, se a seguito degli interventi effettuati si passa a due classi di rischio inferiori</p>
Importo massimo su cui calcolare la detrazione	136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio
Ripartizione della detrazione	10 quote annuali
Le condizioni	<ul style="list-style-type: none">• gli interventi devono essere effettuati su edifici condominiali che si trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3• i lavori devono essere finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica

ATTENZIONE: *queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici e per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali*

Interventi ammessi al Superbonus 110%

Tipo di Intervento (<i>Tabella 4 - Superbonus</i>)	Spesa massima
<p>Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno</p>	<ul style="list-style-type: none">• 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti• 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari• 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
<p>Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari.</p>	<ul style="list-style-type: none">• 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari• 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

Interventi ammessi al Superbonus 110%

Tipo di Intervento (<i>Tabella 4 – Superbonus</i>)	Spesa massima
<p>Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Reg. Del. (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18.02.2013 a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microgenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle (Dec. Ministero dell'Ambiente n. 186/2017).</p>	<ul style="list-style-type: none">• 30.000 euro
<p>Interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta</p>	<p>Limiti di spesa previsti per ciascun intervento</p>

Interventi ammessi al Superbonus 110%

Tipo di Intervento (<i>Tabella 4 – Superbonus</i>)	Spesa massima
<p>Interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta</p>	Limiti di spesa previsti per ciascun intervento
<p>Interventi di riduzione del rischio sismico (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013). In caso di cessione del corrispondente credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Tuir, spetta nella misura del 90%.</p>	Limiti di spesa previsti per ciascun intervento
<p>Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a quello dell'impianto solare fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati.</p>	48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del Dpr n. 380/2001 il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.

Interventi ammessi al Superbonus 110%

Tipo di Intervento (<i>Tabella 4 – Superbonus</i>)	Spesa massima
Installazione, contestuale o successiva all'installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati	1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, nel limite complessivo di spesa di 48.000 euro e, comunque, di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto.
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati	3.000 euro

Guida Superbonus 110% Agenzia delle Entrate 20.07.2020



ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI
CONSERVATORI PROVINCIA DI TREVISO

F.O.A.V.

federazione
regionale
degli ordini
degli architetti
del veneto

Seminario - Webinar 15 ottobre 2020

SUPERBONUS 110%

RESPONSABILITA' PENALI e AMMINISTRATIVE



STUDIO LEGALE CAMPOCCIA
AVVOCATI ASSOCIATI



Pucher Zara & PARTNERS

CONTROLLO E STRATEGIA D'IMPRESA

Responsabilità Penali ed Amministrative

L'indebita fruizione del bonus 110% sotto forma di credito di imposta, di cessione dello stesso oppure dello sconto, disciplinato dagli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020 (legge 77/2020), **deriva dal mancato rispetto della normativa del settore sia da parte del professionista attestatore, sia dal lato del contribuente beneficiario.**

Tali **condotte** sono, infatti, rispettivamente **punte con l'applicazione di specifiche sanzioni di natura amministrativa, salvo che, come espressamente previsto dal citato decreto, non rientrino nelle fattispecie penali**; in quest'ultima ipotesi verranno irrogate le pene detentive e/o pecuniarie previste dalle norme violate.

LE SITUAZIONI A RISCHIO

L'indicazione non veritiera dei lavori effettuati potrebbe configurare l'ipotesi di **operazioni inesistenti** oltre che, in determinate condizioni, di **indebite compensazioni**.

Infatti, secondo l'articolo 1 del Dlgs 74/2000 per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti emessi a fronte di operazioni:

- a) **non realmente effettuate in tutto o in parte**
- b) **che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale**
- c) **che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi**

I reati di emissione di **fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti** (articolo 8), ovvero di **dichiarazione fraudolenta attraverso l'utilizzo di tali falsi documenti** (articolo 2), sono puniti con la **reclusione da 4 ad 8 anni**, fatta salva l'ipotesi più lieve punita con la **reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni**, ove l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad Euro 100.000

CASI CONCRETI

I lavori non eseguiti

Innanzitutto, potrebbe configurarsi il caso in cui i lavori progettati **non vengono**, di fatto **svolti, oppure** si tratta di interventi **del tutto differenti rispetto a quelli previsti per l'accesso al beneficio** e indicati nelle fatture rilasciate dalla ditta fornitrice.

L'importo dei lavori sovrastimati

L'altra situazione ipotizzabile attiene i casi in cui i **lavori descritti in fattura sono stati effettivamente eseguiti**, ma il **loro costo è stato sovrastimato** per poter fruire di un maggiore credito di imposta rispetto a quello realmente spettante o per ottenere, a fronte della medesima spesa, anche l'esecuzione di lavori non ammessi al beneficio.

I lavori eseguiti da soggetti differenti

È poi anche ipotizzabile che i **lavori vengano fatturati da un'impresa differente da quella che ha effettivamente eseguito i lavori** ad esempio perché il cliente ha la necessità di cedere il credito e, l'impresa per le più svariate ragioni non può utilizzarlo.

CHI EMETTE LE FATTURE

Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8)

In capo all'impresa che esegue i lavori e quindi emette le fatture è configurabile il delitto di **emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti**, di cui all'articolo 8 del Dlgs 74/2000.

La fattispecie punisce con la reclusione da 4 ad 8 anni chiunque, quindi qualsiasi soggetto, che assume una condotta consistente nell'emettere o nel rilasciare fatture per operazioni inesistenti, il cui fine specifico è quello di consentire a terzi l'evasione dell'imposta.

Rientrano nella categoria delle operazioni giuridicamente inesistenti, ai sensi dell'art. 1 del Dlgs 74/2000, anche **quelle aventi una qualificazione giuridica diversa o che indicano un'imposta sul valore aggiunto superiore a quella reale**. Questa ipotesi si realizza anche quando viene effettuato un **pagamento per una prestazione che costituisce un reato mascherata in fattura sotto la voce di consulenza**, nella misura in cui è palese la consapevolezza del soggetto agente di percepire un indebito vantaggio.

Il reato in esame si configura nella fattispecie **dell'inesistenza soggettiva nell'ipotesi di emissione o rilascio a terzi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, quando è possibile riscontrare una difformità fra l'identità personale di uno o più dei soggetti indicati nel documento di fatturazione.

Il dolo specifico: la **finalità** della condotta tenuta dal soggetto agente, infatti, deve essere quella di **consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto**.

Il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte (nella specie potrebbe essere dubbio nel caso in cui chi riceva le prestazioni sia un privato) si intende **comprensivo anche del riconoscimento di un inesistente credito d'imposta**

Le Responsabilità Penali: **Sanzioni Penal-Tributarie**

CHI RICEVE LE FATTURE:

la dichiarazione fraudolenta (articolo 2)

Per colui che ha beneficiato dei lavori e quindi ha ricevuto le fatture:

- a) **se le ha indicate in dichiarazione** (si pensi alla persona fisica che detrae l'imposta) si configurerebbe lo speculare **delitto di dichiarazione fraudolenta**, punito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del richiamato decreto, analogamente all'emissione (reclusione da 4 a 8 anni);
- b) **se invece si tratta di persona fisica non soggetto Iva** che non ha indicato in dichiarazione la fattura, si potrebbe configurare il **concorso nel precedente reato di emissione commesso dall'impresa edile**.

Non esiste una soglia minima per la rilevanza penale, con la conseguenza che anche un documento di pochi euro, potrebbe costituire reato.

Il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 del Dlgs 74/2000 è integrato dalla **condotta di qualsiasi soggetto agente che, con l'utilizzo di fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti, presenta dichiarazioni** relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto **non veritiere**.

Può essere realizzata **in concorso**, anche da parte di **soggetti** che sono estranei alla dichiarazione, ma che hanno, di fatto, **contribuito alla formazione della documentazione fiscale** attestante operazioni mai effettuate, fornendo un contributo causale alla formazione delle fatture per operazioni inesistenti poi utilizzate nella dichiarazione.

L'elemento soggettivo del reato è il **dolo specifico** che deve esserci al momento del suo perfezionamento che nella fattispecie coincide con il **momento di presentazione della dichiarazione**.

L'INDEBITA COMPENSAZIONE (ARTICOLO 10 QUATER)

Se viene utilizzato un credito di imposta inesistente superiore a 50.000 euro si rischia anche la commissione del reato previsto dall'articolo 10 *quater*, **indebita compensazione di crediti inesistenti** comma 2 del Dlgs 74/2000 oltre che, ricorrendo la casistica, della dichiarazione fraudolenta con utilizzo di falsa fatturazione.

Per l'indebita compensazione è prevista la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il sistema sanzionatorio differenzia la condotta penalmente rilevante per i crediti non spettanti (la pena è la reclusione da sei mesi a due anni) e per i crediti inesistenti (la reclusione va da 1 anno e sei mesi a 6 anni).

Tale differenziazione è giustificata dal fatto che **l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, rispetto a quelli non spettanti, sia considerata una fattispecie estremamente offensiva**. L'inesistenza presuppone, infatti, che il soggetto abbia agito con un intento fraudolento sicuramente maggiore, creando artatamente e, *ad hoc* crediti mai esistiti.

Nella specie, quindi, il contribuente attraverso la falsa fatturazione potrebbe configurare anche il reato di indebita compensazione.

Il condizionale è d'obbligo poiché in capo alla persona fisica **il credito può essere utilizzato solo fino a concorrenza dell'imposta lorda dovuta**.

Ne consegue che in termini operativi **non essendo presentato alcun modello F24, potrebbe escludersi il reato di indebita compensazione.**

L'INDEBITA COMPENSAZIONE (ARTICOLO 10 QUATER)

Il momento consumativo corrisponde a quello della presentazione del modello F24 relativo all'anno di riferimento, L'elemento soggettivo necessario per la consumazione del reato di indebita compensazione è il **dolo generico**, quale indice rivelatore della consapevolezza da parte del contribuente dell'inesistenza del credito e della conseguente rappresentazione e volizione della condotta evasiva.

Il reato può configurarsi anche a seguito **di concorso di persone diverse dai contribuenti** che pongono in essere l'operazione, quale ad esempio il **consulente fiscale**, anche nell'ipotesi in cui della consapevole frode ideata ne ha espressamente beneficiato il cliente.

LA TRUFFA AI DANNI DELLO STATO (ARTICOLO 640 BIS CP)

Per quel che riguarda l'eventuale contestazione della **truffa aggravata ai danni dello Stato stante le false fatturazioni, di cui all'articolo 640 bis c.p.**

L'operazione oggettivamente o soggettivamente inesistente potrebbe infatti essere idonea ad integrare l'artificio previsto per la condotta della truffa.

Ma i delitti tributari sono speciali rispetto alla truffa aggravata, con la conseguente esclusione del concorso tra le fattispecie.

Fa eccezione il caso in cui l'attività in frode risulti diretta per scopi ulteriori, non esaurendosi nell'ambito delle disposizioni penali tributarie, con conseguente concorso delle diverse finalità compresenti nell'azione criminosa.

Nella specie si ritiene di escludere la sussistenza anche della truffa essendo abbastanza palese il fine di evadere le imposte (o più precisamente di conseguire un indebito credito di imposta).

Le Responsabilità Penali: **Le Sanzioni Amministrative**

L'indebito utilizzo di un credito comporta una **sanzione diversa a seconda si tratti di credito inesistente ovvero non spettante**.

L'articolo 13 del Dlgs 471/1997 prevede che **nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salvo disposizioni speciali, la sanzione pari al 30% del credito utilizzato**.

Anche in questa ipotesi, poiché si tratterebbe di utilizzare il credito solo fino a concorrenza dell'imposta lorda, non è necessaria la presentazione del modello F24.

Si pensi all'utilizzo di una quota annua di credito superiore a quella spettante: come detto, infatti, il bonus del 110% è recuperabile in 5 quote annuali di identico importo.

Nell'ipotesi in cui il contribuente imputasse in un solo periodo di imposta due quote, utilizzerebbe indebitamente il proprio credito.

La violazione potrebbe essere così sanzionata nella misura del 30% (per utilizzo di crediti non spettanti) ovvero come dichiarazione infedele (90% dell'imposta non versata).

Per i crediti inesistenti, è invece prevista una sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi

Ferma restando l'assenza del modello F24 (poiché si tratta di una "compensazione verticale"), se il contribuente creasse artificialmente anche attraverso fatture false il proprio credito, potrebbe subire una sanzione dal 100 al 200%.

Le Responsabilità Penali: Il Cessionario del Credito

L'aspetto forse più interessante del nuovo Superbonus 110% riguarda **la possibilità di cedere il credito a terzi o di richiedere ai propri fornitori uno sconto in fattura.**

Così facendo, infatti, il privato ha un immediato beneficio poichè potrebbe non pagare la fattura dell'impresa esecutrice delle opere (sconto in fattura) ovvero monetizzare il proprio credito trasferendolo a terzi in cambio di liquidità. In entrambe le ipotesi, in concreto il beneficio originariamente concesso quale detrazione d'imposta si trasforma in un credito che sarà utilizzato in compensazione da soggetti diversi dal contribuente che ha eseguito le opere.

Da un punto di vista sanzionatorio, va precisato che **per espressa previsione normativa l'utilizzatore del credito acquistato (quali banche o imprese assicurative) non rischia conseguenze se ignaro degli illeciti penali commessi dal beneficiario originario.**

È il caso dei terzi, differenti dalla ditta costruttrice o dal cliente che ha eseguito le opere su propri immobili, che hanno ricevuto in buona fede il credito.

Evidentemente, se il comportamento fraudolento è stato attuato dal contribuente in accordo con l'impresa esecutrice le opere, il cessionario non ha alcun dovere di verificare l'effettiva esecuzione delle opere, la rispondenza dei documenti emessi rispetto ai lavori eseguiti ecc.

Pertanto, **se il soggetto fruitore della compensazione è estraneo all'illecito non vi è alcuna conseguenza penale.**

Nella specie per l'eventuale concorso nel reato occorrerebbe la consapevolezza o la partecipazione volontaria all'illecito.

Tuttavia, **nell'ipotesi in cui il credito risultasse inesistente, l'utilizzatore in compensazione dovrà riversare le imposte omesse** (l'utilizzo di un credito inesistente, infatti, costituisce in concreto un omesso versamento).

Restano ferme invece, ricorrendone le condizioni, le contestazioni sotto il profilo tributario.

Le Sanzioni per il Tecnico Specializzato

Tipologie e Requisiti

L'asseverazione o l'attestazione infedele costituisce un illecito, che è punito ai sensi e per gli effetti del comma 14 dell'articolo 119 del decreto legge 34/2020, in combinato disposto con la legge 689/1981, in materia di sanzioni depenalizzazione.

Nello specifico, devono essere considerate **infedeli tutte le asseverazioni o le attestazioni, queste ultime nei soli casi in cui certificazione attiene alle caratteristiche ad esempio di un impianto oppure di infissi nelle ipotesi su menzionate, che attestino inequivocabilmente la sussistenza di caratteristiche, in realtà inesistenti. In sostanza si tratta di certificazioni non veritiere.**

A titolo meramente esemplificativo, è infedele l'asseverazione del tecnico specializzato rilasciata per la fruizione dell'ecobonus che certifichi illegittimamente la riduzione del fabbisogno energetico dell'immobile, a seguito dell'installazione del cappotto termico, oppure il miglioramento della classe energetica.

Alla pari, deve considerarsi infedele l'attestazione rilasciata dal costruttore dei pannelli solari privi delle caratteristiche richieste.

Le Sanzioni per il Tecnico Specializzato

Tipologie e Requisiti

LA CONTESTAZIONE

La Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, a seguito della comunicazione ricevuta in seguito ad un controllo effettuato da parte dell'Enea, procede con la contestazione a norma dell'articolo 14 della legge 689/1981, a mezzo pec, ai fini di un'eventuale applicazione di una sanzione amministrativa.

In mancanza di idonee spiegazioni in ordine alle irregolarità riscontrate, verrà applicata, infatti, una sanzione nel rispetto del principio della proporzionalità e dell'adeguatezza con contestuale inoltro della segnalazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, al ministero dell'Economia e delle Finanze ed in ultimo all'ordine professionale di appartenenza del Tecnico.

Per i casi meno gravi si tratterà di una sanzione amministrativa avente un minimo pari a 2.000 Euro fino ad un massimo di 15.000 Euro.

Diversamente, come espressamente indicato nella clausola di riserva, al soggetto responsabile **può essere contestata la realizzazione di una fattispecie penale, con il conseguente inizio di un processo penale a suo carico.**

Naturalmente, questi ultimi casi ricorrono in **ipotesi ben definite**, ossia quando nel comportamento del soggetto agente, il professionista, sono rinvenuti tutti gli elementi costitutivi del reato: **condotta, evento, nesso di causalità, dolo o colpa.**

Le Sanzioni per il Tecnico Specializzato

Tipologie e Requisiti

In via generale, a titolo di mero esempio, potrebbero essere ravvisate le ipotesi di **truffa (articolo 640 c.p.)** oppure quella **aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche, di provenienza statale o europee (articolo 640 bis c.p.)**, fatta salva l'ipotesi di assorbimento della condotta nell'alea dei reati fiscali. Entrambi i casi sono caratterizzati **dall'effettiva intenzione di percepire illegalmente**, mediante artifici e raggiri, **nella prima ipotesi, un generico ingiusto profitto, nella seconda, contributo, finanziamenti, erogazioni dello stesso tipo dallo Stato di appartenenza, dagli enti pubblici oppure dall'Unione Europea.**

Parimenti, possono configurarsi anche reati di natura fiscale, quale ad esempio l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

LE CONSEGUENZE PER IL BENEFICIARIO

La presentazione di una falsa asseverazione od attestazione dal tecnico incaricato genera delle conseguenze anche in capo al beneficiario.

Nelle ipotesi meno gravi, la non veridicità delle attestazioni comporta la decadenza dal beneficio, rendendo così non fruibile il bonus 110%, sotto forma di detrazione fiscale, sconto o credito di imposta.

Diversamente, nei casi in cui viene attribuita al tecnico la commissione di un reato, per il beneficiario può profilarsi un'ipotesi di concorso nel reato, sia per quelli contro il patrimonio, come ad esempio le ipotesi di truffa, sia quelli fiscali, quale l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

LA POLIZZA RC PROFESSIONALE

Alla luce di quanto detto sopra, è evidente che sono tante le responsabilità a carico dei professionisti. Per evitare che si incorra in situazioni tali da configurare grossi danni a livello patrimoniale e, considerato che gli importi dei lavori possono essere anche molto alti, con conseguente e proporzionale richiesta di risarcimento danni a carico del professionista che abbia sbagliato, il Legislatore ha inserito una disposizione di “garanzia” e tutela delle parti in gioco.

Infatti, viene esplicitamente disposto che i soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro.

Al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.



STUDIO LEGALE CAMPOCCIA
AVVOCATI ASSOCIATI

TREVISO

Vicolo San Gregorio, 10/a T. 0422 56959 F. 0422 411986 email: studio.treviso@campoccia.it

CONEGLIANO

Corte delle Rose, 8 T. 0438 3771 F. 0438 377177 email: studio.conegliano@campoccia.it

UDINE

Via Baldissera, 21/a T. 0432 509730 F. 0432 298649 email: studio.udine@campoccia.it

PORDENONE

Via G.B. Bertossi, 6 T. 0434 221411 F. 0434 221452 email: studio.pordenone@campoccia.it

MILANO

Via U. Hoepli, 3 T. 02/49474753 F. 02/49476093 email: studio.milano@campoccia.it

Sito internet: www.campoccia.it



**Pucher Zara
& PARTNERS**
CONTROLLO E STRATEGIA D'IMPRESA

TREVISO

Via Callalta, 31/E - T. 0422 582999 email: massimo.zara@zarapartners.com
